



COMUNE DI OLBIA

PROVINCIA DI SASSARI
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO
Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Sport
Servizio Cultura e Sport

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO CULTURA E SPORT

VISTO l'art. 118 della Costituzione;

VISTO l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 44, comma 3, dello Statuto del Comune di Olbia;

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinii ed altri benefici economici approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 19 del 16.2.2015, e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 19.01.2022, recante "Atto di indirizzo per la determinazione dei criteri, ambiti e priorità per l'erogazione di contributi ordinari a favore dell'associazionismo culturale, senza scopo di lucro, operante nel territorio comunale - anno 2022"

VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Sport n. 323 del 24.01.2022, ad oggetto: "Approvazione Bando pubblico, modulistica e conferma prenotazione impegno, per la concessione di contributi ordinari a favore delle associazioni culturali, senza scopo di lucro, operanti nel territorio comunale - anno 2022";

emana il seguente

BANDO PUBBLICO

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SENZA SCOPO DI LUCRO, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2022

Art. 1 - AMMONTARE DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA

La somma da destinare ai contributi ordinari per la cultura, annualità 2022, è pari a euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) .

Art. 2 - SOGGETTI E AMBITI

Sono ammesse a presentare domanda di contributo le sole associazioni culturali, senza scopo di lucro, che rispettino tutti i seguenti requisiti:

- i cui atti costitutivi e/o statuti siano stati redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
- abbiano sede o svolgano la loro attività nel territorio del Comune di Olbia;
- siano state costituite e registrate da almeno n.° 2 anni solari antecedenti l'anno di riferimento del contributo;

- svolgano la loro attività in uno o più dei seguenti ambiti/discipline culturali omogenee:
 - musica: concerti ed intrattenimenti di musica (classica, jazz, pop, acustica, tradizionale sarda, folk, etc.);
 - teatro: spettacoli e rassegne teatrali, teatro per bambini, teatro di strada, teatro comico, teatro di burattini;
 - danza: festival, spettacoli di danza, intrattenimenti e allestimenti per la pratica della danza;
 - cinema: rassegne cinematografiche, proiezioni;
 - arti e cultura della comunicazione: mostre, seminari, incontri formativi su materie artistiche (arti visive, grafiche e artigianato artistico);
 - animazione: animazioni per bambini, per giovani, per le famiglie e gli anziani, spettacoli di strada, attività circensi;
 - percorsi educativo - formativi per bambini ed adolescenti: recupero degli antichi giochi e mestieri, corsi presso fattorie degli animali, corsi di pet therapy;
- abbiano organizzato nel biennio 2020/2021, almeno n.° 4 manifestazioni, aperte al libero ingresso del pubblico (gratuite o a pagamento), il cui svolgimento sia comprovato da adeguata rassegna stampa e/o da dichiarazione di soggetti terzi (quali istituti scolastici, o altri enti pubblici).

Art. 3 - ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

Il contributo stanziato verrà assegnato, esclusivamente per le attività svolte dalle associazioni, dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, nell'ambito del territorio comunale, secondo il seguente punteggio:

1. PROGETTI CON ISTITUTI SCOLASTICI
--

All'associazione che abbia coinvolto nel corso dell'anno istituti scolastici del territorio comunale in progetti culturali di formazione e di educazione alle discipline dalla stessa praticate e a cui abbiano preso parte bambini e/o ragazzi di età compresa tra i 3 e i 16 anni, verranno assegnati:

- Punti 1, per ogni classe dell'istituto scolastico coinvolto, fino ad un massimo di Punti 10.

L'effettivo svolgimento di questa attività dovrà essere successivamente comprovata mediante apposita certificazione rilasciata dalla scuola co-artefice del/dei progetto/i e dovrà in ogni caso riferirsi esclusivamente all'anno 2022.

2. PROGETTI D'INCLUSIONE SOCIALE

All'associazione che abbia organizzato progetti culturali appositamente dedicati all'inclusione sociale dei portatori di handicap psico-fisico-sensoriale residenti nel territorio comunale, in collaborazione con associazioni o enti pubblici e/o privati preposti o abitualmente attivi nella tutela e cura dei soggetti su indicati, verranno assegnati:

- Punti 1, per ogni progetto che abbia coinvolto attivamente soggetti portatori di handicap, fino ad un massimo di Punti 10.

Nessun punteggio verrà assegnato qualora il progetto non coinvolga fattivamente i portatori di handicap. L'effettivo svolgimento di questa attività dovrà essere successivamente comprovata mediante idonea certificazione, rilasciata nei termini di legge dalle associazioni o enti pubblici e/o privati preposti o abitualmente attivi nella tutela e cura dei portatori di handicap psico-fisico-sensoriali dell'/delle iniziativa/e presentata/e.

3. PLURALITA' DI PROGETTI

All'associazione che realizzi nel territorio comunale il maggior numero di iniziative culturali verranno assegnati:

- Punti 2, qualora i progetti realizzati siano n.° 3;
- Punti 1 in più per ogni ulteriore progetto realizzato, fino ad un massimo di Punti 10.

Nessun punteggio verrà assegnato qualora il numero dei progetti realizzati sia inferiore a n.° 3. L'effettivo svolgimento dei progetti dovrà essere comprovato mediante idonea documentazione (Es.: rassegna stampa, materiale pubblicitario o quanto altro utile per comprovare l'effettivo svolgimento degli eventi).

4. STORICITÀ DELL'INIZIATIVA

All'associazione che abbia organizzato una iniziativa culturale che si sia ripetuta in più edizioni nel corso degli anni passati, verranno assegnati:

- Punti 2, qualora l'edizione proposta per l'anno in corso sia la 3^a;
- Punti 1 in più per ogni ulteriore edizione realizzata, fino ad un massimo di Punti 10.

Nessun punteggio verrà assegnato qualora il numero delle edizioni organizzate sia inferiore alla 3^a. Nel caso di più iniziative culturali ripetute nel tempo, ai fini dell'assegnazione del presente punteggio, verrà considerata esclusivamente quella che vanta il maggior numero di edizioni. L'effettivo svolgimento delle edizioni dovrà essere comprovato mediante idonea documentazione (es. rassegna stampa, materiale pubblicitario o quanto altro utile per comprovare l'effettivo svolgimento degli eventi).

5. INIZIATIVE DI VALORE SOCIALE

All'associazione che realizzi nel territorio comunale iniziative culturali volte a promuovere i diritti dell'infanzia, il multiculturalismo, il valore delle differenze, l'inclusione sociale e il rispetto per gli altri, verranno assegnati:

- Punti 2, qualora i progetti realizzati siano n.° 2;
- Punti 1 in più per ogni ulteriore progetto realizzato, fino ad un massimo di Punti 10.

Nessun punteggio verrà assegnato qualora il numero dei progetti realizzati sia inferiore a n.° 2. L'effettivo svolgimento di queste attività dovrà essere successivamente comprovato mediante idonea documentazione (Es.: rassegna stampa; materiale pubblicitario o quanto altro utile per comprovare l'effettivo svolgimento degli eventi).

6. LIVELLO DI SPESA SOSTENUTO PER PUBBLICITÀ E PROMOZIONE

All'associazione che sostenga spese di pubblicità, per promuovere l'/le attività culturale/i, verranno assegnati:

- Punti 2, qualora la spesa sostenuta dalla associazione, per la promozione dell'/delle attività culturale/i, ammonti ad una somma pari al 10% del budget totale di spesa sostenuto per la realizzazione della/delle stessa/stesse;
- Punti 5, qualora la spesa sostenuta dalla associazione, per la promozione dell'/delle attività culturale/i, ammonti ad una somma compresa tra il 10% e il 30%, del budget totale di spesa sostenuto per la realizzazione della/delle stessa/stesse;
- Punti 10, qualora la spesa sostenuta dalla associazione, per la promozione dell'/delle attività culturale/i, ammonti ad una somma pari o superiore al 30%, del budget totale di spesa sostenuto per la realizzazione della/delle stessa/stesse.

Nessun punteggio verrà assegnato qualora la somma sostenuta per la pubblicità dell'/delle attività culturale/i, sia inferiore al 10% del budget totale di spesa sostenuto per la realizzazione della/delle stessa/stesse. La spesa effettivamente sostenuta per la pubblicità dell'/delle attività culturale/i realizzata/e, dovrà essere successivamente comprovata mediante idonea documentazione (Es.: fatture quietanzate e/o estremi di pagamento relativi alle spese sostenute per la pubblicità: inserzioni - annunci - stampa, manifesti locandine - spese A.S.P.O., oltre alla rassegna stampa; materiale pubblicitario o quanto altro utile per comprovare l'effettivo svolgimento dell'attività di promozione).

7. RICADUTE SUL SISTEMA PRODUTTIVO – RICETTIVO LOCALE

All'associazione organizzatrice di manifestazioni/eventi culturali che abbiano prodotto significative ricadute sul sistema produttivo - ricettivo locale verranno assegnati:

- Punti 2, qualora gli artisti che abbiano soggiornato presso le strutture ricettive presenti nel territorio comunale durante l'evento siano stati n.° 5;
- Punti 1 in più per ogni ulteriore artista che abbia soggiornato presso le strutture ricettive presenti nel territorio comunale durante l'evento, sino ad un massimo di 10 punti.

Nessun punteggio verrà assegnato qualora il numero degli artisti soggiornanti sia inferiore a n.° 5.

L'effettivo soggiorno dovrà essere successivamente comprovato mediante apposite dichiarazioni sostitutive comprovanti i nominativi degli artisti che hanno usufruito del soggiorno nelle suddette strutture ricettive locali, specificando il numero e la data della ricevuta o fattura cui essa è collegata nella rendicontazione economica prodotta.

8. LIVELLO DI AUTOFINANZIAMENTO

All'associazione che, grazie ad un elevato livello di autofinanziamento o alla capacità di reperire altre fonti di finanziamento sia pubbliche, che private, permetta ai cittadini di poter assistere e/o partecipare a titolo gratuito alle attività/iniziativa culturali da lei organizzate, verranno assegnati:

- Punti 2, qualora le attività/iniziativa culturali ad ingresso gratuito siano state n.° 3;
- Punti 1 in più per ogni ulteriore attività/iniziativa culturale/i ad ingresso gratuito, sino ad un massimo di 10 punti.

Nessun punteggio verrà assegnato qualora il numero dell'/e attività/iniziativa culturale/i ad ingresso gratuito sia inferiore a n.° 3.

L'effettiva gratuità di queste attività dovrà essere successivamente comprovata mediante idonea documentazione (Es.: rassegna stampa; materiale pubblicitario o quanto altro utile per comprovare l'effettivo svolgimento degli eventi).

9. NUMERO DI PERSONE COINVOLTE NELL'ATTIVITÀ

All'associazione che abbia coinvolto il maggior numero di artisti nella realizzazione/organizzazione del/i progetto/i verranno assegnati:

- Punti 2, qualora gli artisti coinvolti nel/nei progetto/i siano stati n.° 5;
- Punti 1 in più per ogni ulteriore artista coinvolto nel/nei progetto/i, sino ad un massimo di 10 punti.

Nessun punteggio verrà assegnato qualora il numero degli artisti coinvolti nel/nei progetto/i sia inferiore a n.° 5.

L'associazione oltre a indicare il numero degli artisti coinvolti, dovrà anche specificare i relativi ruoli, da comprovarsi mediante specifica dichiarazione, rilasciate nei termini di legge.

Art. 4 - FORMULA DI QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo da assegnare ad ogni associazione/società sarà calcolato dividendo il totale delle risorse da distribuire per il totale dei punteggi ottenuti da tutte le associazioni e moltiplicando il quoziente così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singola associazione, secondo la seguente formula:

$$C_a = \frac{C_s}{P_t} \times P_a$$

Laddove:

C_a = contributo da erogare ad ogni singola associazione;

C_s = contributo stanziato;

P_t = totale dei punteggi conseguiti dalle associazioni;

P_a = punteggio ottenuto da ogni singola associazione.

Art. 5 - ESCLUSIONI

Sono escluse le associazioni che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro, le associazioni che operano per finalità di partito o elettorali, le associazioni che operano per finalità o con modalità vietate dalla legge, le associazioni che non abbiano tutti i requisiti di cui all'art. 2 e tutte le associazioni il cui atto costitutivo e/o statuto, non sia stato regolarmente registrato, alla data del presente Bando, presso l'Agenzia dell'Entrate territorialmente competente.

Art. 6 - TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

Il presente contributo si concretizza nella sola erogazione di denaro.

L'ammontare del contributo concesso non potrà superare il limite percentuale indicato nel "Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini ed altri benefici economici, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16/02/2015 e ss.mm.ii. .

Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese ammissibili le voci di spesa relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Non sono altresì ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a. di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, gite turistiche, omaggi o simili;
- b. di acquisto di beni durevoli che vadano ad incrementare il patrimonio del beneficiario;
- c. dei lavori di adeguamento e/o di rifacimento dei campi di gara o degli impianti;
- d. spese per generi alimentari, salvo quelle che si sono rese indispensabili per il corretto svolgimento dell'attività ammessa a contributo (in questo caso sarà necessario allegare, oltre ai giustificativi di spesa, una nota esplicativa delle stesse);
- e. spese telefoniche (bollette e/o schede telefoniche);
- f. spese documentate con scontrini fiscali, se non corredati d'attestazione del fornitore.

Si precisa, inoltre, che non saranno prese in considerazione le spese non sufficientemente chiare e/o dettagliate (in questo caso sarà necessario allegare, oltre ai giustificativi di spesa, una nota esplicativa delle stesse). Le spese di vitto e alloggio (presso Hotel massimo a 4 stelle) devono essere limitate al periodo di svolgimento della attività e riferirsi esclusivamente agli artisti e/o tecnici che abbiano presenziato direttamente alla manifestazione consentendone il regolare svolgimento, la cui prestazione fa parte del programma approvato, sempre che non siano residenti nella località di svolgimento dell'attività.

Art. 7 - TERMINI

La domanda deve pervenire, **a pena di esclusione**, presso il Protocollo Generale del Comune di Olbia, sito in via Garibaldi, n.° 49, 07026 Olbia:

dalle ore 9:00 di lunedì 31 gennaio 2022, alle ore 12.00 di venerdì 4 marzo 2022, secondo i normali orari di apertura al pubblico dell'ufficio, da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

In ogni caso farà fede la data e l'orario di acquisizione della domanda al Protocollo Generale. In caso d'inoltro della domanda a mezzo posta farà fede la data e l'ora di arrivo all'Ufficio Protocollo Generale.

Non verranno accolte le domande pervenute al di fuori di tali termini o presentate in un ufficio diverso da quello indicato.

La presentazione della domanda è di esclusiva e completa responsabilità del soggetto richiedente e in nessun caso l'Amministrazione ricevente sarà responsabile del mancato o ritardato recapito, anche se imputabile al servizio postale.

Art. 8 – MODALITÀ

I contributi ordinari vengono determinati nel loro ammontare dal Dirigente della struttura competente, con propria determinazione, sulla base degli indirizzi, dei criteri e dei punteggi stabiliti nel presente bando.

Il provvedimento di cui sopra, deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

La domanda (VEDERE ALLEGATO 1), con apposta la marca da bollo, e i relativi allegati sotto elencati possono essere presentati a mano (Ufficio Protocollo), tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comuneolbia.it , oppure inviati per posta al Comune di Olbia (SS) (via Garibaldi,49 – Cap. 07026) .

La domanda deve essere obbligatoriamente redatta, a pena di esclusione, utilizzando l'apposito modulo disponibile: presso il Servizio Cultura e Sport, presso l'Ufficio per il Cittadino e sul sito Internet ufficiale del Comune di Olbia ed essere accompagnata dai seguenti documenti:

ALLEGATO 2.

FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.

I SOGGETTI RICHIEDENTI NON POSSONO PRESENTARE PIU' DI UNA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'ANNO DI RIFERIMENTO DEL PRESENTE BANDO.

Art. 9 - CRITERI

I contributi ordinari vengono determinati nel loro ammontare dal Dirigente della struttura competente, con propria determinazione, nei limiti delle risorse disponibili in Bilancio, sulla base degli indirizzi, dei criteri e dei punteggi stabiliti nel presente bando.

Art. 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo per l'attività ordinaria verrà erogato in un'unica soluzione.

A questo scopo, i soggetti beneficiari del contributo, entro il termine stabilito dal Dirigente della struttura competente, devono presentare, a pena di decadenza del contributo concesso:

- a) una relazione finale, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, prevista dal D.P.R. 445/2000, contenente tutti gli elementi atti a consentire, in base ai criteri indicati nel bando, una completa valutazione sull'esito dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo ai fini dell'assegnazione del punteggio indicato nel bando;
- b) una rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, prevista dal D.P.R. 445/2000, che riporti, a pareggio, i dati economici tra tutte le fonti di entrate ricevute dal soggetto beneficiario del contributo e tutte le spese sostenute dallo stesso per la medesima attività. La rendicontazione dovrà, in particolare, riportare le sole spese, raggruppate per macro voci, indicate come ammissibili dal presente regolamento e specificare per ciascun documento indicato: la natura dello stesso, il soggetto che lo ha

- emesso, il numero, la data e l'ammontare sia al netto, che al lordo delle imposte, delle tasse, degli oneri contributivi o previdenziali qualora dovuti;
- c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che specifichi quali, tra i documenti della spesa indicati nella rendicontazione economica presentata, giustifichino l'erogazione del contributo comunale assegnato, con l'esplicito impegno a non produrre gli stessi ad altri enti pubblici o privati per il medesimo fine;
- d) in via alternativa, uno dei seguenti documenti:
- I. una fideiussione bancaria, o polizza assicurativa fideiussoria, o una fideiussione rilasciata da un Intermediario Finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di valore pari all'ammontare del contributo assegnato, rilasciata a favore dell'Amministrazione Comunale a garanzia della somma da erogare, contenente:
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Ente;
 - validità almeno annuale a decorrere dalla data di presentazione della documentazione di cui alle precedenti lettere: a), b) e c).

oppure:

- II. copia delle fatture, delle ricevute fiscali e degli altri documenti di spesa, che devono:
- coincidere con quelli indicati nella dichiarazione di cui alla precedente lett. c);
 - essere in regola con la normativa fiscale;
 - essere regolarmente quietanzati, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge per la rimessa diretta, o accompagnati, negli altri casi, da copia dell'estratto conto bancario o postale che ne attesti l'avvenuto pagamento. Al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3, co. 7, della legge 136/2010, tutti i pagamenti devono pervenire dal conto corrente dedicato dal beneficiario ad introitare contributi pubblici.
- e) copia della rassegna stampa e del materiale pubblicitario eventualmente prodotto (locandine, inviti, cataloghi, ecc.).
- f) rendiconto economico e finanziario 2021, regolarmente approvato dall'/dagli organo/i dell'associazione e corredato del verbale di assemblea durante il quale è stato approvato ove previsto dallo statuto dell'associazione stessa.

La mancata presentazione della documentazione su indicata entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.

Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento motivato, riduce il contributo concesso in base al nuovo punteggio assegnato, procedendo, laddove possibile, ad una nuova ripartizione delle somme eventualmente resesi disponibili tra tutti i beneficiari, secondo la formula indicata al precedente articolo.

L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.

Art. 11 - REGIME FISCALE

Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente e in base a quanto dichiarato dai beneficiari in sede di richiesta di contributo.

Art. 12 - VERIFICHE SULLA VERIDICITA' DELLA RENDICONTAZIONE

In data successiva alla liquidazione, il Dirigente della struttura competente sorteggia il campione del 10% dei beneficiari, sui quali dovranno essere effettuati i controlli puntuali previsti dall'articolo 71 del DPR 445/2000, nelle forme del controllo sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività ammessa a contributo e della verifica della documentazione di spesa presso la sede del beneficiario o, su richiesta, mediante consegna della predetta da parte del beneficiario presso la struttura Comunale competente alla concessione del contributo. In assenza di riscontro positivo tra le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario e la documentazione conservata o consegnata, si procederà alla segnalazione agli organi competenti per l'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dagli art.li 75 e 76 del Capo VI del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché all'escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo, nella misura delle irregolarità riscontrate e all'esclusione dai contributi comunali del soggetto beneficiario per l'anno successivo all'assegnazione.

Il Dirigente della struttura competente effettuerà inoltre i suddetti controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulle norme vigenti in materia:

- la documentazione di spesa in originale dovrà essere custodita presso il domicilio fiscale del soggetto beneficiario per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell'iniziativa;
- i documenti contabili in originale specificati nella dichiarazione di cui al precedente articolo, devono riportare la seguente dicitura: **“documento utilizzato per rendicontare il contributo concesso dal Comune di Olbia nell'anno 2022”**;
- le fatture, le ricevute fiscali e gli altri documenti di spesa devono:
 - coincidere con quelli indicati nella dichiarazione di cui al precedente art. 10, co. 2, lett. b);
 - essere in regola con la normativa fiscale;
 - essere regolarmente quietanzati, nei casi e limiti ammessi dalla legge per la rimessa diretta, o accompagnati, negli altri casi, da copia dell'estratto conto bancario o postale che attesti l'avvenuto pagamento. Al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3, co. 7, della legge 136/2010, tutti i pagamenti devono pervenire dal conto corrente dedicato dal beneficiario ad introitare contributi pubblici.

I soggetti beneficiari devono prestare la massima attenzione al rispetto delle norme, anche fiscali, vigenti in materia, onde evitare che l'importo dei giustificativi di spesa irregolari sia decurtato dal totale delle spese ammissibili, con conseguente recupero del contributo concesso.

Art. 13 - RAPPORTI CON GLI ASSEGNATARI

Nel caso di concessione di contributi il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del contributo e i soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi economici.

Art. 14 - DECADENZA

Non sono ammesse le domande di contributo presentate dopo la scadenza dei termini previsti dal presente bando o presentate con modulistica diversa rispetto a quella indicata al precedente articolo 8.

Art. 15 - PUBBLICITÀ

Il presente Bando verrà pubblicato sul Sito Ufficiale del Comune di Olbia, affisso all'Albo Pretorio On-Line comunale **da lunedì 31 gennaio 2022 a venerdì 4 marzo 2022.**

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Olbia, nella persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante, Via Dante, 1, 07026 – Olbia (SS) privacy@comune.olbia.ot.it.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): il Responsabile della protezione dei dati è individuato nella figura del RPD appositamente nominato, coadiuvato dall'Ufficio comunale Protezione Dati, coordinato dal Segretario Generale, del Comune, e-mail rpdc@comune.olbia.ot.it

Finalità del trattamento: il presente modulo è finalizzato al bando pubblico per l'erogazione di contributi ordinari a favore delle associazioni culturali, senza scopo di lucro, operanti nel territorio comunale – anno 2022.

Base giuridica del trattamento: esercizio dei poteri pubblici, ai sensi dell'art. 1, com. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020.

Tipologia dei dati: i dati anagrafici, personali numerici, di identificazione personale, e-mail, forniti con il presente modulo, saranno oggetto di trattamento da parte del Servizio Cultura e Sport, per il perseguimento delle sole finalità istituzionali connesse.

Diritti dell'interessato: il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera dei soggetti appositamente incaricati. Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, notifica, portabilità dei dati, opposizione, di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione), previsti dal GDPR 2016/679.

Le informazioni aggiuntive e dettagliate sulla protezione dei dati sono reperibili sul sito: <https://comuneolbia.amministrazioneaperta.it/dati-ulteriori-regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-gdpr/>

Referente: Dirigente del Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Sport, c/o Museo Archeologico di Olbia, Piazzale Benedetto Brin n.1 , 07026 Olbia.

Info:e.mail:servizioculturaesport@comune.olbia.ot.it

Indirizzo PEC: protocollo@pec.comuneolbia.it

- tel. 0789-28290 fax 0789-52330.

Art. 17 - CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si rinvia al “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 19 del 16.2.2015 e ss.mm.ii.

II DIRIGENTE

Dr. Michele Baffigo